



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Forfettari alla prova degli obblighi informativi del quadro RS

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche

[Scopri di più](#)

I contribuenti **forfettari** sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi con compilazione del quadro di riferimento LM, nell'ambito del quale viene determinato il **reddito imponibile e l'imposta sostituiva** dovuta, e del **quadro RS**, in cui devono essere indicati alcuni **elementi informativi** richiesti dall'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'[articolo 1, commi 69 – 73, L. 190/2014](#). Si tratta, in particolare:

- dell'indicazione dei **compensi** erogati al netto del contributo integrativo e dell'Iva (e del codice fiscale del percettore dei compensi) per i quali, all'atto del pagamento, **non è stata applicata la ritenuta alla fonte**. L'obbligo si pone in sostituzione della compilazione e dell'invio delle CU. I righi del quadro RS del modello Redditi 2024 interessati sono **RS371, RS372 e RS373**; per **ogni soggetto** percettore va compilato un rigo **distinto**. Va, altresì, ricordato che i dati vanno indicati *“indipendentemente dal motivo per cui la ritenuta non è stata effettuata (ossia anche quando il soggetto percipiente sia a sua volta un soggetto forfetario per il quale la ritenuta non si applica)”* ([circolare n. 10/E/2010](#));
- dell'indicazione di taluni **dati** relativi allo svolgimento dell'**attività** di lavoro autonomo o d'impresa.

Per gli **esercenti attività d'impresa** queste informazioni si sostanziano:

- nel numero complessivo di **mezzi di trasporto** o **veicoli** posseduti o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività al 31.12 (rigo RS375);
- nell'ammontare dei costi sostenuti per l'acquisto di **materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci**, ivi inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione, le spese per le **lavorazioni effettuate da terzi esterni** all'impresa e i costi per i **servizi strettamente** correlati alla produzione dei ricavi (rigo RS376);
- nell'importo dei costi sostenuti per il **godimento di beni di terzi** tra cui i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall'utilizzo di beni immobili o mobili e concessioni, i canoni di noleggio, i canoni di affitto d'azienda, i costi sostenuti per *royalties* (rigo RS377);



- nell'ammontare delle **spese sostenute nell'anno** per l'acquisto di **carburante** per autotrazione (rigo RS378).

I **professionisti**, invece, sono tenuti a indicare le spese per **consumi** (rigo RS381) sostenute nel periodo d'imposta per servizi **telefonici** e accessori, **energia elettrica**, nonché **carburanti** e **lubrificanti** per la trazione di autoveicoli.

Nella indicazione dell'ammontare dei costi e delle spese, anche sulla base dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate nelle [circolari n. 10/E/2016](#) e [circolare n. 24/E/2016](#), va tenuto presente che:

- il **costo per l'acquisto di beni e servizi** va indicato al **lordo dell'Iva** addebitata in fattura, siccome i contribuenti forfetari risultano incisi dell'Iva assolta sugli acquisti, non potendo effettuare la detrazione dell'imposta;
- i **costi relativi all'attività** vanno indicati solo se il forfetario è in **possesso** della **fattura** corrispondente e nella misura risultante dal documento. Si ritiene che **non debbano essere indicati i costi fatturati alla sfera personale del contribuente**, con ivi indicato il codice fiscale in luogo della partita Iva;
- le spese sostenute per beni e servizi utilizzati **promiscuamente** per l'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e per l'uso personale o familiare vanno indicate nella misura del 50%.

Si ricorda, infine, che l'Agenzia delle entrate ha trasmesso **massivamente** nel corso del mese di settembre 2023 **comunicazioni di compliance** ai contribuenti forfetari, per informare della possibile **mancata o incompleta indicazione dei dati nel quadro RS del modello Redditi 2022** relativo al **periodo d'imposta 2021**. Eventuali violazioni in tal senso possono essere **regolarizzate** con la presentazione della dichiarazione **integrativa** senza applicazione di sanzioni entro il prossimo **2.12.2024**, cadendo di sabato il prossimo 30.11.2024.